

## **STATUTO**

### **ART.1 - COSTITUZIONE**

E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica, disciplinata dagli artt.36 e segg. Cod.Civ. denominata "Associazione sportiva dilettantistica **"JUNIOR TENNIS TRAINING"**". L'associazione si impegna ad affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali o ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi. Dovrà inoltre ottenere la regolare iscrizione al registro CONI delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

### **ART.2 - DURATA**

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art.10 del presente statuto.

### **ART.3 - SEDE LEGALE**

L'associazione sportiva ha sede legale in Solbiate Comasco, via Cesare Battisti 15. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire sedi operative e sezioni staccate. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

### **ART.4 - SCOPO**

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva nell'ambito del tennis o di altre discipline sportive. In particolare i fini istituzionali dell'associazione sono:

- A. Lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello Internazionale.
- B. La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport.
- C. L'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport.
- D. La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportive agonistiche.
- E. Per il raggiungimento degli scopi l'associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo e verranno effettuate iscrizioni soci gratuite e/o a bassissimo costo.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport, l'associazione, al fine di raggiungere tali scopi, si propone inoltre di:

- I. Promuovere e sviluppare qualsiasi attività sportiva dilettantistica.
- II. Costruire impianti adibiti alla pratica della sport.
- III. Gestire impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi da tennis o strutture sportive di vario genere.

- IV. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, tornei, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.
- V. Organizzare corsi di avviamento ed addestramento allo sport, attività motorie e di mantenimento fisico, corsi di formazione per operatori sportivi.
- VI. Promuovere la cultura dello sport mediante convegni e seminari aperti a tutti i cittadini.
- VII. Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar, ristorante e ritrovi sociali.
- VIII. Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
- IX. Fare pubblicazioni d'informazione tecnico/sportiva e in generale sulla vita dell'associazione ivi compreso la gestione di un sito internet.
- X. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde attrezzato.
- XI. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con scuole pubbliche e private per la diffusione delle attività motorie e sportive in genere.

#### **ART.5 - SOCI**

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi e enti e/o associazioni, in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art.13 del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. La domanda del socio minorenni dovrà essere presentata e sottoscritta dall'esercente la patria potestà. Il giudizio del Consiglio Direttivo, motivato, è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I soci, dopo la presentazione della domanda, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Lo status di socio non può essere trasmesso a terzi. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Il socio che intende dimettersi dall'associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote versate all'associazione non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) Osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva.
- b) Mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione ed al di fuori di essa.
- c) Versare puntualmente le quote sociali stabilite.
- d) Astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

## **ART.6 – DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. Frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'associazione.
2. Prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'associazione da altri Enti sotto i nostri colori sociali.
3. Partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'associazione.
4. Intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo.
5. Partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purchè in regola con la qualifica di socio.
6. Di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto dispone l'art.17 del presente statuto.
7. Essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art 17 del presente statuto.
8. Esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dell Statuto Sociale, salvo quanto stabilito dall'art.4 del presente statuto.

## **ART.7 – CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Il socio cessa di far parte dell'associazione:

- a) Per dimissioni volontarie.
- b) Per mancato rinnovo della quota sociale e di iscrizione stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- c) Per inosservanza del presente statuto.
- d) Per decesso.
- e) Per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- f) Scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

**Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato all'Assemblea ordinaria dei soci. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire il Collegio arbitrale di cui al presente statuto, in tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. L'associato radiato non potrà essere riammesso. In nessun caso e quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso, i soci, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.**

## **ART.8 – SANZIONI PER I SOCI**

In caso di trasgressione alle norme sportive e sociali, nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

- a) Avvertimento
- b) Ammonizione
- c) Diffida
- d) Sospensione a tempo determinato
- e) Radiazione

Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo.

## **ART.9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci.
- b) Il presidente.
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei Revisori, se nominato.

## **ART.10 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta, utilizzando un pre stampato su carta intestata della società, di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- Discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente.
- Per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo.
- Per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- Approvazione e modifica dello statuto sociale.
- Atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
- Scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale, negli impianti sportivi in cui sono effettuate tutte le attività, sul sito internet ufficiale dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

L'Assemblea è convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità o per richiesta motivata presentata dal almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno 1/10 degli associati.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, saranno valide:

- In **prima convocazione**, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
- In **seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, escluso i soci che intendono dimettersi dalla Società. L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, convocata per apportare modifiche al presente statuto, delibererà con maggioranza dei 2/3 dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Hanno diritto di partecipazione all'assemblea tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale.

## **ART.11 – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI**

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

- Il **Consiglio Direttivo** dell'Associazione è eletto con voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni socio dispone di un voto per ogni consigliere da eleggere. Saranno designati quali componenti il Consiglio Direttivo per il triennio, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità, coloro che risulteranno aver raccolto il maggior numero di voti, in caso di parità di voti prevale il più anziano.
- Il **Presidente** dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
- Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

## **ART.12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto da soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario con funzioni di tesoriere

## **ART.13 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo ha durata di quattro anni e può essere rieletto.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione. Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

1. Curare il conseguimento dei fini statutari.
2. Amministrare i beni sociali e curarne l'incremento.
3. Redige il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dell'inizio dell'anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
4. Deliberare sulla accettazione dei soci e sulle eventuali espulsioni.
5. Provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'associazione.
6. Predisporre la relazione morale-tecnica della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione.

7. Conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica.
8. Nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie per compiti e poteri particolari.
9. Applicare tutti i regolamenti del presente statuto.
10. Impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti della statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.
11. Stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria.
12. Deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale.
13. Curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vice Presidente, di un Consigliere o del Segretario/Tesoriere, senza formalità. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale, in caso di parità prevale il più anziano. Decade dal Consiglio Direttivo il componente che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) Quando l'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo.
- b) Quando il totale dei suoi componenti sia inferiore a cinque.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta da tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni, dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

#### **ART.14 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è legale rappresentante dell'Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) Provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione.
- b) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso.
- c) Firma gli atti e ne delega la firma
- d) Convoca le Assemblee Sociali.
- e) In casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

#### **ART.15 - IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell'Associazione tra i suoi membri. Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

- a) Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale.
- b) Esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale.
- c) Assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali che verranno da lui firmati.
- d) Stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni.
- e) Nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

#### **ART.16 - COLLEGIO DEI REVISORI**

Contestualmente al Consiglio Direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentreranno in caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non soci. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori, se nominati, il cui incarico è incompatibile con quello di consigliere, si riuniscono almeno due volte all'anno. Essi hanno il compito di accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; curano la tenuta dei libri di adunanze del Collegio dei Revisori e partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

#### **ART.17 - ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'**

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Abbiano compiuto la maggiore età alla data della loro elezione.



b) Non abbiano provvedimenti disciplinari in ambito sportivo – sociale e civile in genere.

#### **ART.18 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO**

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le attività statutarie. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese nei limiti e con le modalità previste dall'art.25 della legge n. 133/99 e successive modifiche ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale.

#### **ART. 19 – APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO**

Entro quattro mesi, o sei qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso. Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'associazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione. I rendiconti, regolarmente approvati, devono essere conservati.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **ART.20 – PATRIMONIO**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dal contributo di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione e da ogni entrata di natura accessoria o marginale, realizzata in conformità ai propri scopi istituzionali.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **ART.21 – CLAUSOLE COMPROMISSORIE**

Tutte le controversie tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale, secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e l'associazione, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno risolte mediante tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Como (Azienda speciale IFAC). Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale istituita presso la CCIAA di Como che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Gli arbitri decideranno in via irrituale, secondo equità. Alla nomina provvederà il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottato, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione di cui alla prima parte del presente articolo.

## **ART.22 – SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE**

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto di voto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.